



IN COLLABORAZIONE CON

Liquidazioni periodiche Iva: nuovo modello

di Tolotti Martina



Con **Provvedimento 21 marzo 2018** l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **nuovo modello per la comunicazione delle Liquidazioni Periodiche Iva (LIPE)** che va a sostituire quello approvato lo scorso anno con Provvedimento 27 marzo 2017.

Il nuovo modello va utilizzato a decorrere dalle comunicazioni relative alle LIPE **dei mesi di gennaio/febbraio/marzo o del primo trimestre 2018**, da presentare **entro il 31 maggio 2018** (ultimo giorno del secondo mese successivo al I trimestre

segue a pag. 2

VOUCHER BABY SITTING E CONTRIBUTO ASILO NIDO

di Valerio Digregorio

Con il messaggio n. 1428 del 30 marzo 2018 l'Inps ha reso note le nuove modalità di spettanza e le relative procedure di gestione del voucher baby sitting e del contributo per i servizi degli asili-nido, che costituiscono le misure alternative al congedo parentale.

Il contributo economico può essere erogato sotto forma di libretto famiglia mediante cui retribuire le prestazioni di una baby sitter che si prende cura del bambino oppure come *segue a pag. 2*



Rapporto biennale parità uomo- donna: invio entro il 30 aprile

di M. Chiara Volpi

Il 30 aprile 2018 scade il termine per redigere il rapporto biennale (anni 2016-2017), relativo alla situazione del personale occupato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 46 del D.Lgs n. 198/2006, recante il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna".

Lo scopo di tale disposizione è quello di individuare i fenomeni di sottoinquadramento del lavoro femminile, nonché le ragioni di

segue a pag. 3

Acquisto carburanti: detrazione Iva

di Rossella Piazzera

Con **Provvedimento 4 aprile 2018** l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla **detrazione IVA e alla deduzione dei costi** relativamente all'**acquisto di carburanti e lubrificanti da parte dei soggetti titolari di partita IVA**.

In particolare il Provvedimento stabilisce che, ai fini della detrazione dell'IVA e della deducibilità delle spese, possono essere **considerati idonei tutti i mezzi di pagamento diversi dal denaro contante**, quali ad esempio:

- **assegni bancari e postali** cir-

segue a pag. 3



ORDINANZA N. 5203/2018:

La presentazione di un'istanza di rimborso ad un organo diverso da quello territorialmente competente, costituisce atto idoneo ad impedire la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, ed a determinare la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile dinanzi al giudice tributario. L'ufficio non competente è tenuto a trasmettere l'istanza all'ufficio competente, in conformità delle regole di collaborazione tra organi della stessa Amministrazione.

SENTENZA N. 9127/2018:

E' legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo in caso di riorganizzazione aziendale per riduzione dei costi. L'azienda non è tenuta a dimostrare la crisi; è sufficiente che le ragioni sull'attività produttiva e sull'organizzazione del lavoro determinino un effettivo cambiamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione della posizione.

SENTENZA N. 9121/2018:

La Suprema Corte ha stabilito la legittimità del licenziamento di un addetto al servizio di vigilanza per non aver indossato il giubbotto antiproiettile ed essersi recato al bar durante l'orario di lavoro. Tale condotta rientra infatti tra le giuste cause di risoluzione del rapporto di lavoro.

SEAC
Gestione Fatturazione Elettronica
LA SOLUZIONE COMPLETA

VADEMECUM
Edizione 2018

**FATTURAZIONE ELETTRONICA
OBBLIGATORIA**

MASTER OPTIMA
Tutte le novità in ambito fiscale e contabile

Da Ottobre 2018 a Maggio 2019
16 INCONTRI IN 8 GIORNATE

[vai al link](#)

Liquidazioni periodiche Iva: nuovo Modello

da pag 1

stre). Il **vecchio modello**, invece, può essere **utilizzato fino al 30 aprile 2018** al fine di correggere eventuali errori ed omissioni relativi alle liquidazioni del 2017.

In particolare, tre le **novità di rilievo del modello** si segnalano le seguenti:

- a **rigo VP1** è inserita la nuova casella 5 “**Operazioni straordinarie**” che andrà barrata in caso di partecipazioni ad operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni, conferimenti, ecc..) che abbiano comportato il trasferimento di un credito IVA dalla società dante causa alla società avente causa;
- a **rigo VP13** “Acconto dovuto” è inserita la **nuova casella 1 “Metodo”**, in cui deve essere indicato il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto IVA (storico, previsionale, effettivo, ecc.).

In aggiunta alle novità apportate al modello, l’Agenzia ha aggiornato anche le **istruzioni**. In particolare, è previsto che:

- **non sussiste l’obbligo di invio** della Comunicazione in **manca di dati da indicare nel quadro VP** (per il trimestre); invece, vi è l’obbligo di invio della Comunicazione nel caso in cui sia necessario il riporto del credito del trimestre precedente;
- per la **correzione di eventuali errori ed omissioni** è possibile **presentare una nuova Comunicazione**, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA. È previsto il versamento della sanzione prevista dall’art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/97 eventualmente ridotta per effetto del ravvedimento operoso. Se la regolarizzazione:
 - è effettuata prima della presentazione del Mod. IVA, è necessario inviare la comunicazione omessa/incompleta/errata;
 - è effettuata direttamente con il Mod. IVA ovvero successivamente alla presentazione dello stesso, non è necessario procedere all’invio della comunicazione omessa/incompleta/errata.

Socio di società di capitali: il lavoro subordinato è compatibile

di Alessandro Grieco

In relazione alla possibilità di compresenza tra la figura di socio di società di capitali e di lavoratore dipendente, preme evidenziare che la stessa risulta ammissibile.

A tali fini va considerato che, colui il quale voglia far valere la legittimità del rapporto di lavoro subordinato, dovrà provare la sussistenza dello stesso, ossia del vincolo di subordinazione, inteso come il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

Rimane fermo che deve considerarsi esclusa, in tale direzione, la possibilità di compresenza delle due figure, qualora il socio risulti avere la maggioranza delle quote, poichè in tale caso assumerà i panni dell’organo direttivo/gestionale della società, oltre a tutti i casi in cui sia assimilabile al datore di lavoro.

VOUCHER BABY SITTING E CONTRIBUTO ASILO NIDO

da pag. 1

tributo per l’iscrizione del bambino all’asilo nido, erogato direttamente dall’Inps alla struttura prescelta.

L’importo del contributo è pari a 600 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di 6 mesi (3 mesi per le lavoratrici autonome e iscritte alla gestione separata); esso è divisibile solo per frazioni mensili intere in alternativa alla fruizione del congedo parentale. Nonostante si tratti di misure alternative al congedo parentale, è possibile richiedere uno dei due contributi anche se il congedo parentale è stato goduto in parte: in tale caso il voucher verrà erogato solo per il periodo residuo, che però non potrà essere inferiore a 1 mese.

L’Inps precisa che

- i voucher già acquisiti telematicamente entro il 31 dicembre 2017 continueranno ad avere validità fino al 31 dicembre 2018;
- entro il 31 dicembre 2018 è prevista la possibilità di restituire in tutto o in parte i voucher oggetto di acquisizione telematica non utilizzati con il conseguente reintegro del corrispondente congedo parentale.

Possono accedere al beneficio le lavoratrici dipendenti, sia pubbliche che private, le lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps, le lavoratrici autonome o imprenditrici

- che abbiano concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità;
- per le quali non sia decorso 1 anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore;
- che non abbiano fruito di tutto il periodo di congedo parentale.

Non sono ammesse al beneficio le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale (es: lavoratrici domestiche, a domicilio, disoccupate), le lavoratrici in fase di gestazione, le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, usufruiscono dei benefici previsti dal Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità e le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati.

La domanda va presentata all’Inps (entro il 31 dicembre 2018) dalle lavoratrici, sia dipendenti che autonome in via telematica tramite i servizi telematici sul sito Inps, tramite il Contact center telefonico Inps o tramite intermediari autorizzati e patronati.





L'ESPERTO
RISPONDE

D. Un'azienda ha alle dipendenze cinque magazzinieri e intende provvedere al rimborso, a favore di uno dei dipendenti in questione, delle spese da questi sostenute per l'acquisto dell'abbonamento annuale per il trasporto pubblico locale utilizzato per recarsi quotidianamente al lavoro. Ci si chiede quale sia il trattamento da riservare al rimborso spese disposto a suo favore?

R. Con riferimento alle somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro nonché alle spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, l'art. 51, comma 2, lett. d-bis del TUIR ne stabilisce la non concor-

renza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a condizione Condizione che l'abbonamento al trasporto pubblico sia offerto alla generalità dei lavoratori dipendenti o a categorie di essi. Qualora, invece, l'abbonamento sia messo a disposizione solo di taluni lavoratori, il relativo ammontare costituisce un fringe benefit rilevante ai fini della formazione del reddito di lavoro dipendente, salva l'applicazione del comma 3, art. 51 del TUIR, che esclude dalla determinazione di quest'ultimo "il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo di imposta a 258,23 euro", come nel caso in esame.



Acquisto carburanti: detrazione Iva

da pag. 1

colari e non, nonché i **vaglia** cambiari e postali;

- l'**addebito diretto**, il bonifico bancario o postale o il **bollettino postale**;
- **carte di debito, di credito, prepagate**.

Viene precisato, inoltre, che è ancora **possibile che il pagamento** (nelle forme sopra descritte) **avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione**, come accade, ad esempio, per i **contratti c.d. di "netting"**, laddove il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

Tale sistema è da considerarsi valido anche a seguito delle novità introdotte dalla **Legge di Bilancio 2018** in tema di cessioni di carburanti, ma solo qualora i rapporti tra gestore dell'impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest'ultima e l'utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento indicati dal presente Provvedimento.

Restano, inoltre, validi i sistemi, comunque denominati, di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono al cessionario l'acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica di cui all'art. 1, comma 917, Legge n. 205/2017, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.

Appare evidente, pertanto, che in base alle nuove disposizioni, **dal 1° luglio 2018 i soggetti passivi IVA non potranno portare in deduzione il costo di acquisto del carburante, né potranno detrarre la corrispondente imposta sul valore aggiunto, qualora effettuino pagamenti con mezzi diversi dalla c.d. moneta elettronica** o da quelli indicati dal presente Provvedimento.

Rapporto biennale parità uomo-donna: invio entro il 30 aprile

da pag. 1

minori opportunità di carriera o di trattamento retributivo inferiore.

Sono tenute ad inviare il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile:

- tutte le aziende, sia pubbliche che private,
- che occupano più di 100 dipendenti.

Il requisito occupazionale (più di 100 dipendenti) va determinato tenendo conto del numero di dipendenti occupati nell'intero complesso aziendale sia esso articolato in una o più unità produttive, in una o più sedi territoriali.

Ai fini della determinazione del predetto limite va computata tutta la forza lavoro a qualunque titolo occupata; pertanto vanno computati i lavoratori:

- a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale;
- a tempo determinato, a prescindere dalla durata del contratto;
- intermittenti,
- in regime di telelavoro;
- apprendisti.

Il rapporto deve essere trasmesso a cura dell'azienda alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera regionale di parità, che elabora i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera nazionale di parità, al Ministero del lavoro e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per quanto riguarda la presentazione del rapporto biennale, in attesa del programma ministeriale per l'invio telematico, è necessario fare riferimento alle diverse modalità stabilite dalla Consigliera di parità nelle varie Regioni quali:

- modalità cartacea con presentazione tramite raccomandata R.R.;
- modalità on line da verificare Regione per Regione.

La mancata compilazione del rapporto biennale può portare, previa diffida, alla sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda ed all'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra euro 515,00 ed euro 2.580,00.

SCADENZE DI MAGGIO

Martedì 15

Rottamazione cartelle: manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata dei ruoli, affidati all'Agenzia della Riscossione nel periodo intercorrente tra l'1/1 e il 30/9/2017, mediante l'apposito Mod. DA-2017.

Mercoledì 16

Ritenute: versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull'ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (aprile 2018).

Addizionali: versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (aprile 2018).

IVA: liquidazione e versamento mese di aprile 2018 e I trimestre 2018.

Imposta sugli intrattenimenti: versamento imposta mese di aprile 2018.

Contributi previdenziali:

- versamento contributi relativi al mese di aprile 2018:
 - INPS: lavoratori dipendenti
 - INPS - Gestione ex ENPALS: lavoratori dello spettacolo
 - INPGI: giornalisti professionisti
 - Gestione separata INPS: committenti.
- **Contributi IVS artigiani e commercianti:** versamento I quota fissa 2018 su reddito minimale.

Autoliquidazione INAIL: versamento II rata.

~~Domenica 20~~

Lunedì 21

Contributi ENASARCO: versamento contributi I trimestre 2018.

Venerdì 25

Elenchi INTRASTAT: presentazione contribuenti mensili (aprile 2018).

Giovedì 31

Denuncia UNIEMENS: denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) di aprile 2018.

FASI: versamento contributi integrativi dirigenti industriali (II trimestre 2018).

Libro unico: registrazioni relative al mese aprile 2018.

Spesometro: invio telematico delle operazioni effettuate nel I trimestre 2018 (in alternativa è possibile l'invio semestrale al 30/9).

Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA: trasmissione telematica dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre 2018.

Rinnovi Contrattuali

Area comunicazione
Area Legno - lapidei
Assicurazioni (SNA)
Call center
Edilizia popolare - FEDERCASA
Metalmeccanica - Az. Ind.
Metalmeccanica PMI (CONFAPI)
Occhiali - Az. Ind.
Poligrafici

Scuole private laiche - ANINSEI
Scuole private religiose - AGIDAE
Telecomunicazioni

Aumenti Retributivi

Area alimentazione e panificazione
Commercio - ANPIT CISAL
Concerie - Aziende industriali
Energia e petroli
Giornalisti - Emittenti locali
Panificatori - Federpanificatori e Fiesa
Scuole private religiose
Terme



INDICE PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI, AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI, PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE

Indice del mese di Marzo 2018	= 101,7
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	= + 0,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	= + 0,7
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	= + 2,1